

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE

resa nel procedimento con prot. n. 6 del 2024, instaurato d'ufficio ex art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata Il Cigno (cod 1285); della ginnasta "omissis"; dell'affiliata RITMICA RIANO (cod 3089); della ginnasta Sig.ra R.M., del legale rappresentante pro tempore della affiliata Il Cigno (cod 1285); e del legale rappresentante pro tempore della affiliata RITMICA RIANO (cod 3089).

IN FATTO

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione/comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI del 5 aprile 2024, sulla base della segnalazione della Commissione di Omologazione Interregionale e Nazionale, con la quale veniva trasmesso il Verbale di Omologazione del Campionato di Serie C RG – Zona Tecnica 3 – 3^a Prova di Ginnastica Ritmica relativa alle gare tenutesi il 23 e 24 marzo 2024, organizzatore "Fermo 85".

Nel predetto Verbale di Omologazione emergeva, quale "Relazione analitica sulla gara e osservazioni varie", come *"La gara si è svolta regolarmente secondo gli orari prestabiliti. La società IL CIGNO cod 1285 ha gareggiato con la ginnasta "omissis" che eseguito nel totale delle 3 prove 6 esercizi anziché 4 come da regolamento. La società RITMICA RIANO cod 3089 ha gareggiato con la ginnasta M.R. che ha nel totale delle 3 prove eseguito 5 attrezzi anziché 4 come da regolamento"*.

Il presunto illecito sarebbe stato integrato dalla società IL CIGNO cod 1285 che avrebbe gareggiato con la ginnasta "omissis" che eseguito nel totale delle 3 prove n. 6 esercizi anziché 4 esercizi come previsto dalle disposizioni in materia.

Il presunto illecito sarebbe stato altresì integrato la società RITMICA RIANO cod 3089 ha gareggiato con la ginnasta R.M., che ha eseguito nel totale delle 3 prove n. 5 attrezzi in luogo dei 4 attrezzi previsti dalle disposizioni in materia.

In data 24 aprile 2024 lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI, fissata per il giorno 9 maggio 2024. Veniva concesso, ai

sensi della medesima disposizione, il termine del 7 maggio 2024 per l'invio di memorie e/o documenti difensivi.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

Veniva altresì depositato atto istruttorio.

Per il procedimento in oggetto pervenivano:

- in data 25 aprile 2024, la comunicazione della Il Cigno ASD, del suo legale rappresentante *pro tempore* e degli esercenti la responsabilità genitoriale dell'atleta "omissis" i quali parimenti rilevavano che "*c'è stato un errore del tutto involontario nell'interpretazione del Regolamento*".
- in data 30 aprile 2024 la comunicazione della ASD Ritmica Riano con la quale la società ammetteva l'errore e informava che non avevano "*compreso l'irregolarità dell'iscrizione*" (p. 2 della Memoria);

Pervenivano altresì le schede di tesseramento richieste con Atto istruttorio di cui *supra*.

IN DIRITTO

Dall'istruttoria e dalle difese emerge come le società Il Cigno ASD e ASD Ritmica Riano abbiano commesso l'illecito segnalato. Ciò per le seguenti ragioni.

Le disposizioni che riguardano l'irregolarità nella composizione delle squadre partecipanti alla 1^a prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica rinvencono le loro fonti normative nel Regolamento Organico (Art. 8), nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2024 e nelle Norme Tecniche che regolano la composizione delle squadre partecipanti alla "1^a prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica; tali disposizioni prevedevano l'obbligo per le squadre per la Serie C di presentare un "*Programma di ogni prova – 4 esercizi*" e, in particolare, richiedendo – conformemente alle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2024 (p. 30) per la Serie C GR "*Presentazione all'attrezzo (GAM/GAF) Programma (GR)*" – "*Max. 2 esercizi per ogni gara e non più di 4 totali nella Regular Season*".

Risulta accertato che la società IL CIGNO cod 1285 ha gareggiato con la ginnasta "omissis" che ha eseguito nel totale delle 3 prove n. 6 esercizi anziché 4 esercizi come previsto dalle predette disposizioni. Risulta parimenti accertato che la società RITMICA RIANO cod 3089 ha gareggiato con la ginnasta R.M., che ha eseguito nel totale delle 3 prove n. 5 attrezzi in luogo dei 4 attrezzi previsti dalle predette disposizioni.

Entrambe le società, dunque, hanno effettuato una o più esercizi oltre il limite previsto dalle disposizioni in materia.

Peraltro, l'elenco dei partecipanti possiede fede privilegiata e, dunque, fa fede fino a prova contraria – prova che non è stata offerta. Dunque, non vi è alcun dubbio che le

società abbiano effettuato una o più esercizi oltre il limite previsto dalle disposizioni in materia.

Peraltro, lo svolgimento di esercizi ulteriori rispetto al limite è stato confermato dalle Parti con le proprie Memorie.

Dunque, dal punto di vista oggettivo, la combinazione dei predetti elementi – fede privilegiata, principio di non contestazione/ammissione e principio del fatto pacifico tra le parti – rende il fatto pienamente provato.

Dalla prova del fatto ne discende la sua anti giuridicità. La condotta infatti si è posta in violazione dell'art. 2, comma 1, art. 31 e dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI in combinato disposto con il Regolamento Organico, le Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2024, le Norme Tecniche nonché delle ulteriori disposizioni applicabili.

Dal punto di vista soggettivo, l'illecito è stato compiuto con negligenza dalle Affiliate e la condotta ha influito sul regolare svolgimento dell'attività federale, avendo influito sulla Classifica finale.

Nessuna responsabilità deve riconoscersi in capo alle atlete, giacché la composizione delle squadre alle prove sfugge alla loro sfera di dominabilità e, pertanto, non avrebbero potuto incidere sull'evento ed evitarlo.

L'avvenuta partecipazione alle predette gare da parte delle Società si è posta in violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI.

In ragione del fatto che le disposizioni violate fossero di carattere organizzativo, giacché applicabili solo con una visione complessiva delle atlete partecipanti, alle atlete non si commina alcuna sanzione disciplinare – ferma restando l'inefficacia di ogni risultato conseguito nelle predette gare.

Per le affiliate, la condotta procedimentale collaborativa appare meritevole di premialità sanzionatoria con diminuzione del *quantum* (nella misura del 20%), anche quale declinazione della lealtà, probità e correttezza nei rapporti federali.

In ragione di tanto, alle affiliate Il Cigno ASD e la ASD Ritmica Riano ai viene comminata la sanzione dell'ammenda pari a 400,00 Euro cadauna, ai sensi del comma 1 della predetta disposizione (in luogo del minimo pari a 500,00 Euro).

In ragione della violazione delle disposizioni sulla regolarità della composizione delle squadre, tutti i risultati conseguiti dalle affiliate nelle predette debbono essere resi inefficaci *ex tunc*, con caducazione di ogni effetto sulla Classifica e, più in generale, sulle attività federali.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna la Il Cigno ASD e la ASD Ritmica Riano ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 400,00 Euro (cadauna);
- dispone l'inefficacia *ex tunc* dei risultati conseguiti dalle affiliate Il Cigno ASD e la ASD Ritmica Riano nel corso del Campionato di Serie C RG – Zona Tecnica 3 – 3[^] Prova di Ginnastica Ritmica relativa alle gare tenutesi il 23 e 24 marzo 2024, organizzatore “Fermo 85”, con esclusione dalla relativa Classifica e con ogni effetto conseguente sulle attività federali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti.

Roma, 9 maggio 2024

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

f.to Avv. Alessandro Benincampi